



# Comune di Forlì

AREA SERVIZIO AL TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
Unità Ambiente

**ATTO 17 de 28/09/2011**  
**PG 0084018/11**

## **ORDINANZA**

ORDINANZA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM<sub>10</sub>  
MODIFICHE

IL SINDACO

### **Premesso che:**

- con proprio provvedimento n.16 del 29/10/2010 con PG 0090448/2010 del 29/10/2010 è stata emanata l'ordinanza in materia di inquinamento atmosferico da PM<sub>10</sub> riguardante il divieto di circolazione su tutta l'area del centro storico per i veicoli più vecchi (come elencati sotto) nel periodo dal 01/11/2011 al 31/03/2012;
- l'ordinanza di cui sopra riporta il periodo indicato nella prima bozza del nono accordo di programma per la Qualità dell'Aria 2010-2012 "per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. di cui al D.Lgs. N.155 del 13 agosto 2010" e necessita l'aggiornamento secondo l'accordo di programma definitivo come approvato in data 05/10/2010;
- il periodo di limitazione della circolazione indicato all'art. 7 del nono Accordo di Programma è dal 01/10/2011 al 31/03/2012.

**Vista** la decisione di giunta n. del 27/09/2011 in cui:

- si approva la modifica relativa al periodo di validità di cui sopra; e
- si esprime parere favorevole ad uniformare le tipologie di veicoli oggetto di deroga del presente provvedimento a quelle dei provvedimenti di limitazione alla circolazione per il miglioramento della qualità dell'aria del giovedì per motivi di semplificazione.

**Ritenuto** per le motivazioni di cui sopra di modificare l'ordinanza di cui trattasi nel modo seguente:

- sostituire il punto C) della parte dispositiva che riporta "Con validità dal 01/11/2011 al 31/03/2012 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30" con il dispositivo "Con validità dal 01/10/2011 al 31/03/2012 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30"
- di uniformare l'Allegato 3 contenente le tipologie di veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione all'Allegato 3 dell'ordinanza in materia di inquinamento atmosferico

da PM10 – limitazioni del giovedì n. 18 del 23/12/2010, come modificata dall'ordinanza n. 7 del 28/01/2011;

**Tenuto conto che:**

- il traffico veicolare (in particolare quello generato dai veicoli più vecchi ed inquinanti) è una delle principali fonti di emissione di polveri fini PM10 e anche di ossidi di azoto NOX (principali precursori della frazione secondaria del PM10);
- l'Accordo regionale individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti e la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale;
- tale Accordo, all'art. 7, impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di limitazione alla circolazione dei veicoli a motore nei centri abitati nel periodo dal 01/11/2010 al 31/03/2012 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti.

**Visti inoltre:**

- la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada;
- l'Ordinanza Sindacale P.G. 61607/01 e successive modifiche e aggiornamenti, relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli;
- l'art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada", con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali adottato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco.

**ORDINA**

**il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni della circolazione SU TUTTA L'AREA DEL CENTRO STORICO** come individuata graficamente nell'allegata planimetria (**Allegato 1**) e delimitata dalle seguenti strade: Viale Vittorio Veneto, Viale G. Matteotti, P.le della Vittoria, Via Porta Cotogni, Viale F. Corridoni, Largo L. Babacci, Via Lombardini, Via G. Orsi, Via O. Regnoli, Via della Rocca, Via Trieste, Via Bonzanino, Viale L. Salinatore, Via del Portonaccio, Viale Italia (sulle strade sopra indicate il transito è libero).

**Con validità dal 01/10/2011 al 31/03/2012 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30**

**limitazione della circolazione privata per:**

- **veicoli a benzina precedenti all'Euro 1** ossia non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992;
- **dei veicoli diesel precedenti all'Euro 2.**

- **degli autoveicoli diesel Euro 2 NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato,**
- **dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1** ossia non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE, anche se provvisti di bollino blu
- **dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3,** ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore.

anche se provvisti di "Bollino blu";

Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- elettrici e ibridi; benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5; a gas metano o GPL; con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti; con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti; condivisi (car sharing); per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada (allegato 2);
- diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni.
- ai ciclomotori e motocicli omologati Euro 2-Euro 3,
- ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni.
- veicolo oggetto di deroga come specificato nell'Allegato 3.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano nelle giornate di festività nazionale e, il 13 Dicembre e 4 Febbraio per festività locali.

## DISPONE

che, per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza, sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) che escludono dalla limitazione di cui sopra.

## RICORDA

che nel Comune di Forlì è in vigore l'Ordinanza sindacale n. 14 del 21 dicembre 2001 (così come modificata e integrata con atto n. 6 del 10/6/2002, con atto n. 8 del 9/7/2002 e con atto n. 10 del 23/9/2002) "per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli" che impone:

1. **IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE limitazione totale della circolazione** ai proprietari di autoveicoli alimentati a benzina, gasolio, metano, gas liquido e coloro che ne abbiano a qualunque titolo la disponibilità aventi la residenza o la sede legale nel Comune di Forlì che non possono attestare il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data 5/2/1996 dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Sanità in applicazione della Direttiva comunitaria 92/55.

La rispondenza di cui sopra deve essere dimostrata, annualmente o semestralmente, a seguito di specifico controllo strumentale, con esito positivo, delle caratteristiche dei gas di scarico dell'autoveicolo, e tramite l'apposizione sul parabrezza dello stesso di apposito contrassegno "Bollino Blu";

2. **NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FORLÌ** come individuato da apposita segnaletica, limitazione totale della circolazione, con decorrenza dal 1 ottobre 2002, tutti i giorni, a tutti gli autoveicoli, anche se immatricolati in altre province, che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti di cui al punto precedente ("Bollino Blu");

## RICORDA INOLTRE

che, secondo quanto previsto dal Codice della strada è in vigore l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale;

## AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà con sanzione amministrativa ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada. È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni e pari a € 155,00. È inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di recidiva specifica nel biennio;

## AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio;

## DISPONE

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e relativo regolamento di esecuzione;

che il Servizio Viabilità provveda all'esecuzione del presente atto con l'apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;

## DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

e che sia notificato a:

Prefettura di Forlì-Cesena  
Questura di Forlì  
Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì  
Comandante del Corpo di Polizia Municipale  
Comandante Sezione Polizia Stradale di Forlì

e che sia trasmesso, anche via fax o e-mail, a:

Presidente della Regione Emilia Romagna  
Presidente della Provincia di Forlì- Cesena  
Dirigente Servizio Stampa e Pubbliche Relazioni del Comune di Forlì  
Direttore della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena dell'ARPA  
Direttore Generale dell'Azienda USL di Forlì  
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Forlì  
Direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale  
Presidente Romagna Acque S.p.A.  
Presidente HERA S.p.A.  
Presidente ATR e AVM  
Ufficio Relazioni per il pubblico

Forlì,

**IL VICE-SINDACO**  
*Giancarlo Biserna*

## **FORMULA ESECUTIVA**

Agli ufficiali della Forza Pubblica, al Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione, al Dirigente del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dirigente Servizio Gestione Territoriale (Ambiente, Edilizia ed Attività Economiche al Dirigente del Servizio Viabilità, e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente Ordinanza e di relazionare in merito alla relativa ottemperanza.

Forlì,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Margherita Campidelli*

## Allegato 1

**PLANIMETRIA DEL CENTRO STORICO CON DELIMITAZIONE DELL'AREA CON LE  
LIMITAZIONI DI CUI NEL DISPOSITIVO**



ALLEGATO 1

COMUNE DI FORLÌ  
SERVIZIO AMBIENTE E OPERE DI URBANIZZAZIONE


Delimitazione dell'area urbana oggetto della limitazione della circolazione privata dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle ore 18:30 con validità dal 01/11/2010 al 31/3/2011 e dal 01/10/2011 al 31/3/2012



A PAGAMENTO LUNGA SOSTA

A PAGAMENTO ORARIO

GRATUITO



## **Allegato 2**

### **AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA**

- 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
  - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
  - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
  - f) telai con selle per il trasporto di coils;
  - g) betoniere;
  - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
  - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
  - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
  - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
  - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
  
- 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
  - a) trattrici stradali;
  - b) autospazzatrici;
  - c) autospazzaneve;
  - d) autopompe;
  - e) autoinnaffiatrici;
  - f) autoveicoli attrezzi;
  - g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
  - h) autoveicoli gru;
  - i) autoveicoli per il soccorso stradale;
  - j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
  - k) autosgranatrici;
  - l) autotrebiatrici;
  - m) autoambulanze;
  - n) autofunebri;
  - o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
  - p) autoveicoli per disinfezioni;
  - q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
  - r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
  - s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
  - t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
  - u) autocappella;
  - v) auto attrezzate per irrorare i campi;
  - w) autosaldatrici;

- x) auto con installazioni telegrafiche;
  - y) autoscavatrici;
  - z) autoperforatrici;
  - aa) autosega;
  - bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
  - cc) autopompe per calcestruzzo;
  - dd) autoveicoli per uso abitazione;
  - ee) autoveicoli per uso ufficio;
  - ff) autoveicoli per uso officina;
  - gg) autoveicoli per uso negozio;
  - hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

## **Allegato 3**

### **VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

- 1) veicoli dei residenti e dei domiciliati nell'area oggetto del blocco della circolazione; veicoli di coloro che dispongono di un parcheggio privato interno accessibile esclusivamente attraverso l'area oggetto del blocco del traffico. Quest'ultimo requisito dovrà essere dimostrabile tramite attestazione del datore di lavoro o contratto di affitto/acquisto del posto auto interno;
- 2) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
- 3) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
- 4) veicoli in servizio di polizia e di sicurezza pubblica;
- 5) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; veicoli di lavoratori, muniti di certificazione del datore di lavoro, che hanno un orario di lavoro che comporta spostamenti fuori dall'orario coperto dal Servizio Pubblico;
- 6) veicoli adibiti al trasporto postale e i veicoli di corrieri espressi;
- 7) carri funebri e veicoli al seguito e cortei nuziali;
- 8) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e, agenti e rappresentanti di commercio;
- 9) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) e veicoli adibiti a car-sharing;
- 10) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 11) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 12) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 13) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 14) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.);
- 15) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Polizia Municipale;
- 16) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari,
- 17) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 18) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri; veicoli dei professionisti addetti alla sicurezza dei cantieri;
- 19) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 20) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 21) veicoli di cittadini italiani o stranieri diretti o provenienti dagli alberghi e officine/garage privati situati dell'area oggetto di limitazione. I suddetti potranno produrre l'attestazione, anche successivamente, dopo il rilascio da parte dell'albergo o dell'officina/garage;
- 22) veicoli degli utenti degli asili nido, delle scuole materne, delle scuole elementari, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore indicato sull'attestazione di frequenza che deve riportare anche l'orario di entrata e uscita (compreso,

se usufruenti, l'orario di uscita del servizio "post-scuola) rilasciata dai dirigenti scolastici, su percorso espressamente indicato sull'attestazione;

23) veicoli del personale scolastico e universitario, muniti di apposita certificazione, che svolgono lezioni in più plessi scolastici nell'arco di una stessa giornata;

24) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

25) veicoli di giornalisti o degli addetti stampa purché muniti dell'apposito tesserino;

26) veicoli al servizio di rappresentanti degli Organi istituzionali dello Stato, della Provincia e del Comune limitatamente a motivi di interesse pubblico che potrebbero essere pregiudicati dai divieti stessi;

27) Il Comando di Polizia Municipale, può rilasciare l'autorizzazione in deroga ai divieti previsti dalla presente ordinanza per comprovati e contingenti motivi di interesse pubblico che potrebbero risultare gravemente pregiudicati dai divieti stessi:

28) veicoli elettrici e ibridi del tipo elettrico-benzina e veicoli a metano, anche del tipo a doppia alimentazione purché possano dimostrare di circolare utilizzando il metano come combustibile.